

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1914-A

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE ANDREATTA)

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**  
di concerto con il **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
col **Ministro del Tesoro**  
e col **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

---

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1989

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni è stata svolta un'opera che ha consentito di far ritornare la «filosofia» delle Partecipazioni statali a quella degli anni '50, con il risultato che si è prodotto un utile nei bilanci ed è stata ripresa una visione manageriale che si era persa negli anni precedenti, mentre si è del tutto attenuata la commistione tra politica e *management*. È importante anche ricordare i massicci smobilizzi effettuati, anch'essi con positivi influssi sui bilanci, il che conferisce una certa problematicità al disegno di legge in esame, che ricalca logiche in qualche modo superate negli ultimi anni, anche se, a parziale giustificazione, va ricordato che una parte di questi trasferimenti serve a sanare alcune pendenze pregresse, come quella legata alla Finsider, dai rilevanti aspetti finanziari. Tutto ciò significa che è necessario definire norme in base alle quali il sistema delle Partecipazioni statali non dovrà più chiedere alcunché negli anni a venire per le situazioni pregresse. Occorre anche rilevare che i 200 miliardi di trasferimenti all'EFIM risultano decisi senza l'indicazione del piano di questo Ente - che pure sarebbe necessario - il che costituisce una situazione che non esclude (come è invece necessario) la possibilità di ulteriori finanziamenti futuri non finalizzati.

Il disegno di legge, oltre a prevedere conferimenti all'EFIM e all'EAMO, stabilisce che nuove risorse saranno destinate a programmi aggiuntivi per il Mezzogiorno e definisce anche gli importi delle obbligazioni da emettere con assistenza da parte dello Stato.

Il punto di fondo è che occorre trovare un principio che regoli la effettuazione degli investimenti: questo principio deve permettere al sistema delle Partecipazioni statali di ricevere più mezzi di finanziamento dal mercato, ferma rimanendo una quota pari al 51 per cento detenuta dalla proprietà pubblica. Alla stregua di questa indicazione di fondo appare dunque eccessivo il volume di finanziamenti previsto originariamente in 10.000 miliardi, a

fronte di emissioni obbligazionarie, dal disegno di legge. L'obiettivo che si dovrebbe raggiungere è quello di pervenire ad un afflusso di denaro «fresco» pari a 7.200 miliardi mediante emissioni con garanzia statale. Per i restanti 2.800 miliardi si può ricorrere al collocamento sul mercato di obbligazioni convertibili, quindi senza necessità di ammortamento, ma effettuando la copertura con aumenti di capitale; il collocamento delle obbligazioni convertibili assistite per il 4 per cento a titolo di contributo agli interessi annui da parte dello Stato, avverrebbe presso un consorzio, che poi ovviamente collocherà sul mercato i titoli.

Tutto ciò significa d'altra parte che occorre anche eliminare i vincoli presenti attualmente negli statuti degli enti, che impongono una partecipazione pubblica pari al 100 per cento. La questione è più rilevante per le due società energetiche del gruppo ENI, per le quali il limite minimo dell'intervento pubblico dovrebbe essere fissato al 51 per cento. Questo limite chiaramente non potrebbe valere né per l'Alitalia né per la RAI, in quanto offerenti pubblici servizi.

A parte le questioni tecniche, il punto essenziale è che lo Stato deve riassumere una veste di azionista ed è su questa linea che va ricollocato il sistema dei fondi di dotazione, anche per essere coerenti con le direttive comunitarie, intese ad evitare conferimenti che si sostanzino in mezzi occulti di sussidio: ciò è possibile solo se il mercato sottoscrive azioni, fermo rimanendo chiaramente che la proprietà del 51 per cento deve essere garantita allo Stato e che occorre rispettare tale vincolo a livello di Gruppo complessivo, appunto per consentire, all'interno di ciascun Gruppo, le oscillazioni più opportune per le singole società.

Occorre inoltre costruire i bilanci degli enti di gestione secondo le norme del codice civile, come, ad esempio, per quanto concerne le valutazioni delle partecipazioni, che non pos-

sono sempre essere valutate a costo storico, criterio che può portare a bilanci non veritieri. Il problema ovviamente è più generale e riguarda l'applicazione di criteri aziendalistici per la valutazione dei cespiti.

In un'economia matura, con tassi di crescita del 3 per cento medio, il sistema possiede le potenzialità per finanziare gli investimenti in maniera adeguata: ciò fa capire fino a che punto sia elevata la quota di intervento del 10 per cento ad opera dello Stato in relazione agli investimenti programmati, anche se occorre ricordare il peso della siderurgia, le perdite che le Partecipazioni statali hanno dovuto subire per ragioni di politica estera e il ritardo con cui è avvenuta la ristrutturazione in alcuni settori. È importante fissare il principio secondo cui comunque questi trasferimenti costituiscono il contributo dello Stato per il programma pluriennale, con carattere di definitività rispetto agli investimenti complessivi. È essenziale quindi passare alla riduzione dell'attuale quota di proprietà dello Stato in alcune società, come le dianzi richiamate aziende energetiche del Gruppo ENI, senza di che si rischia di continuare ad avere oneri impropri, che vanno invece eliminati.

In generale, è necessario chiudere una fase che ha visto il diniego da parte della classe politica nei confronti di operazioni di ristrutturazione e considerare l'incremento dei fondi di dotazione come ultima circostanza in cui gli oneri impropri vengono evidenziati con un tale rilievo: nel futuro gli interventi dovranno essere minori quantitativamente e giustificati solo dalle esigenze fisiologiche connesse agli investimenti.

In definitiva, i punti che andranno sottoposti a riconsiderazione riguardano anzitutto l'EFIM: per esso il fondo di dotazione va fissato per il triennio in maniera non più derogabile ed in modo da escludere la possibilità di coprire perdite. Occorre poi distinguere gli oneri impropri derivanti da ritardi per l'aggiustamento della siderurgia da quelli connessi ad interventi particolari per risolvere delicate situazioni occupazionali. È necessario infine impiegare la tecnica dianzi accennata di contributo all'emissione di obbligazioni convertibili o a consorzi che si incarichino poi di collocare sul mercato i titoli, con una riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame del disegno di legge è pervenuta una documentazione dagli Enti relativamente agli aspetti contabili della gestione. In particolare, per quanto concerne l'IRI, la questione relativa alla contabilizzazione in bilancio degli incrementi del fondo di dotazione attraverso l'emissione di obbligazioni assistite da rimborso del capitale da parte dello Stato viene risolta iscrivendo i relativi importi tra i debiti finanziari, registrando contemporaneamente un incremento del fondo di dotazione e rilevando parallelamente nello stato patrimoniale un credito nei confronti dello Stato. Negli anni successivi si provvederà al rimborso delle rate capitali, con la corrispondente riduzione dei debiti accesi verso il mercato, mentre l'incasso dei rimborsi dello Stato determinerà una riduzione dei crediti iscritti in bilancio e il contributo statale sugli interessi dei prestiti affluirà direttamente nel conto economico a parziale compensazione degli oneri finanziari sostenuti.

Gli enti hanno anche fatto pervenire una previsione della situazione patrimoniale al 1992, che tiene conto degli apporti dello Stato, così come ridefiniti nel testo accolto dalla 5ª Commissione.

Gli elementi principali di tale documentazione sono riportati nei prospetti 1, 2, 3/A e 3/B.

Per quanto riguarda il gruppo ENI, la quota degli impieghi coperta con indebitamento finanziario si mantiene inferiore al 50 per cento.

La situazione dell'IRI si presenta, al 1992, in termini analoghi: infatti, l'indebitamento finanziario effettivamente a carico dell'Istituto (cioè non assistito da rimborso a carico dello Stato) è inferiore al 45 per cento del capitale investito (al netto dei crediti verso lo Stato derivanti dalla tecnica di contabilizzazione del conferimento disposto dal presente disegno di legge, illustrata in precedenza).

Più problematica si presenta la situazione del gruppo EFIM. L'indebitamento finanziario previsto al 1992 è ancora pari a quasi il 70 per cento degli impieghi. Inoltre questo risultato, che rappresenterebbe un miglioramento rispetto all'attuale grave situazione, sarebbe ottenuto attraverso un andamento estremamente positivo dell'autofinanziamento, che le informazioni disponibili non dimostrano probabile. In definitiva la situazione dell'EFIM

## PROSPETTO 1

## GRUPPO ENI

## RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

	1992 (**)		1989 (*)	
	Miliardi di lire	%	Miliardi di lire	%
<i>Impieghi:</i>				
Immobilizzazioni tecniche e immateriali nette .....	29.604	70,6	24.104	75,2
Immobilizzazioni finanziarie nette ..	2.768	6,6	1.698	5,3
Capitali di esercizio .....	9.538	22,8	6.268	19,5
<b>TOTALE IMPIEGHI ...</b>	<b>41.910</b>	<b>100</b>	<b>32.070</b>	<b>100</b>
<i>Coperture:</i>				
Patrimonio netto .....	19.530	46,6	14.558	45,4
Fondo trattamento di fine rapporto .	2.488	5,9	1.943	6,1
Indebitamento finanziario netto ....	19.892	47,5	15.569	48,5
<b>TOTALE COPERTURE ...</b>	<b>41.910</b>	<b>100</b>	<b>32.070</b>	<b>100</b>

(\*) La situazione a fine 1989 tiene conto di dati stimati sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

(\*\*) Senza erogazione di Fondo di dotazione e con apporto di capitale da Borsa come previsto nel piano 1989-1992.

## PROSPETTO 2

## I R I

## SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO

(In miliardi di lire)

	1988	1992 (Previsione)
Partecipazioni azionarie .....	13.154	19.100
Crediti verso lo Stato per rimborsi ex disegno di legge n. 1914 .....	-	7.200
Circolante ed altri immobilizzi .....	7.207	8.500
<i>Capitale investito ...</i>	20.361	34.800
Mezzi propri diretti .....	1.137	3.600
Mezzi propri collegati al disegno di legge n. 1914 .....	-	7.200
<i>Totale mezzi propri ...</i>	1.137	10.800
Indebitamento finanziario (*) .....	19.224	24.000
<b>TOTALE COPERTURA ...</b>	<b>20.361</b>	<b>34.800</b>

(\*) Compresi prestiti autorizzati (ex leggi n. 730 del 1983, n. 910 del 1986, n. 41 del 1986, ed ex decreto-legge n. 547 del 1985) con rimborsi dallo Stato destinati al fondo di dotazione: per il 1988 lire 6.507 miliardi; previsionali per il 1992 lire 4.763 miliardi.

PROSPETTO 3/A

## GRUPPO EFIM

## FLUSSI FINANZIARI

(In miliardi di lire - Valori correnti)

	1990	1991	1992
<i>Impieghi:</i>			
Investimenti tecnici lordi .....	844,1	497,3	344,2
Altri fabbisogni .....	153,6	124,4	118,0
Capitale circolante .....	(233,8)	136,9	175,5
Rimborsi debiti in scadenza .....	509,0	469,6	479,4
<b>TOTALE IMPIEGHI ...</b>	<b>1.272,9</b>	<b>1.228,2</b>	<b>1.117,1</b>
<i>Coperture:</i>			
Autofinanziamento .....	566,1	713,0	873,2
- risultati di esercizio .....	5,0	94,7	152,2
- ammortamenti .....	448,1	540,0	584,1
- altri fondi .....	113,0	78,3	136,9
Fonti esterne .....	201,1	515,2	243,9
- accensione medio-lungo .....	805,4	186,6	217,8
- debiti a breve .....	(745,6)	216,8	(64,0)
- contributi a fondo perduto .....	109,9	108,8	90,1
- realizzo da disinvestimenti .....	31,4	3,0	-
Apporti di capitale .....	505,7	-	-
- fondo di dotazione .....	500,0	-	-
- altri apporti dallo Stato .....	-	-	-
- terzi azionisti .....	5,7	-	-
<b>TOTALE COPERTURE ...</b>	<b>1.272,9</b>	<b>1.228,2</b>	<b>1.117,1</b>

PROSPETTO 3/B

## GRUPPO EFIM

## IMPIEGHI E COPERTURE

(In miliardi di lire)

	Al 31-12-1988		Al 31-12-1989		Previsioni	
	Consuntivo	%	Pre-consuntivo	%	1992	%
<i>Impieghi:</i>						
Immobilizzazioni tecniche nette .....	1.911,6	35,7	2.027,2	32,7	2.485,3	38,9
Altri immobilizzi netti .....	451,6	8,4	633,9	10,2	620,7	9,7
Capitale circolante netto .....	2.996,3	55,9	3.533,6	57,1	3.284,0	51,4
<b>TOTALE IMPIEGHI ...</b>	<b>5.359,5</b>	<b>100</b>	<b>6.194,7</b>	<b>100</b>	<b>6.390,0</b>	<b>100</b>
<i>Coperture:</i>						
Mezzi propri .....	719,7	13,4	893,8	14,4	1.930,8	30,2
Indebitamento finanziario netto (1) .....	4.639,8	86,6	5.300,9	85,6	4.459,2	69,8
- a medio-lungo termine ..	2.801,6	32,3	2.996,9	48,4	2.748,7	43,0
- a breve termine .....	1.838,2	54,3	2.304,0	37,2	1.710,5	26,8
<b>TOTALE COPERTURE ...</b>	<b>5.359,5</b>	<b>100</b>	<b>6.194,7</b>	<b>100</b>	<b>6.390,0</b>	<b>100</b>

(1) Al netto dei crediti finanziari e delle disponibilità, comprensive dei titoli a reddito fisso.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

permane precaria. È quindi necessario procedere alle opportune alienazioni.

Più in generale, per tutto il sistema delle Partecipazioni statali, tenendo conto che all'attuale conferimento dei fondi di dotazione non ne dovrebbero seguire altri fino al 1992, è necessario avviare collocamenti di azioni presso il pubblico; tali operazioni saranno facilitate dal fatto che ormai il mercato di riferimento deve essere quello europeo, se non quello mondiale.

\* \* \*

La Commissione ha ritenuto di accogliere emendamenti tendenti a riformulare il testo

del provvedimento onde tener conto delle esigenze sopra esposte ed ha conferito mandato al relatore di predisporre emendamenti per l'Assemblea, al fine di coordinare il testo stesso con quanto contenuto nell'articolo 27 del decreto-legge n. 415 del 1989, che reca conferimenti alle Partecipazioni statali per il 1989 e che ha permesso di far slittare al 1990 i fondi speciali in conto capitale iscritti nella legge finanziaria per il 1989 e destinati a tale finalità.

Con questo spirito il relatore raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge.

ANDREATTA, *relatore*



**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

12 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista.

La Commissione ha preso infatti atto - anche sulla base delle dichiarazioni fornite dal Ministro delle partecipazioni statali e dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie - che le erogazioni di somme per il fondo di dotazione ed i contributi sugli interessi per mutui da contrarre, per la loro finalità, non si configurano quali «aiuti» alle imprese, vietati dalle norme comunitarie. Su questa base, la Commissione rileva che non esiste contrasto tra le disposizioni in esame e quelle del Trattato di Roma e che, conseguentemente, non è ravvisabile - nella specie - violazione all'articolo 11 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

2. L'apporto al fondo di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici anche già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento di lire 250 miliardi nel triennio 1989-1991 ai fondi di dotazione degli enti stessi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. L'apporto al fondo di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

## Art. 2.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli enti.

Art. 3.

1. Nell'anno 1989 gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito o ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi;

b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi.

2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni è assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

Art. 3.

1. Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI è incrementato della somma di lire 150 miliardi, da destinare, alla RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.

Art. 4.

1. Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili;

b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili.

2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni è assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991. Per le obbligazioni convertibili il contributo statale è erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione o alla scadenza delle obbligazioni.

3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del

(Segue: *Testo del Governo*)

1992, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 1 è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione è iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono iscritti tra i crediti verso lo Stato.

5. Le disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per l'IRI tale destinazione non deve essere inferiore al 50 per cento delle disponibilità acquisite.

6. Agli investimenti nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore a quella prevista dall'articolo 107, comma quinto, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui ai precedenti articoli.

2. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI ed ai Presidenti delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili, di cui al comma 1, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione è iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono considerati quali conferimenti dello Stato ai predetti enti.

5. Le disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia.

6. Agli investimenti nei territori del Mezzogiorno, inclusi quelli di cui all'articolo 1, deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore a quella prevista dall'articolo 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 5.

1. È comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dagli articoli 3 e 4, comma 5, per il risanamento della siderurgia.

Art. 6.

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui agli articoli 1, 2 e 4.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno ed alle indicazioni e criteri di cui al comma 1. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero stesso di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

3. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli investimenti degli enti di gestione non ancora realizzati per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti gli investimenti degli enti di gestione per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988.

5. La erogazione dei fondi è subordinata all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno. Il Ministro delle partecipazioni statali informa il Parlamento ogni semestre dell'avvenuto accertamento e delle erogazioni effettuate in base ad esso.

#### Art. 7.

1. In deroga alle vigenti limitazioni normative, gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati ad alienare o a consentire l'alienazione di quote di minoranza del capitale delle società controllate, fermi rimanendo gli attuali poteri del Ministro delle partecipazioni statali ed il possesso da parte degli enti stessi della quota di controllo, nonchè le disposizioni dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito dalla legge 31 gennaio 1926, n. 753, e dell'articolo 751 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3, valutato in 400 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 50 miliardi di lire per il 1989 ed in 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle Partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

1. Il bilancio annuale dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.

2. I bilanci di tutti gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni dagli articoli 2423, 2424, 2425, 2425-bis del codice civile e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente articolo.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3, valutato in 350 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in 50 miliardi di lire per il 1989 ed in 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle Partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)» e quanto a lire 100 miliardi per gli anni 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle Partecipazioni statali e dell'EAMO».

3. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle Partecipazioni statali e dell'EAMO».

4. *Identico.*

Art. 10.

*Identico.*